



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. _____/2024

Il Consiglio, nella seduta del _____ 2024, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Cosimo Maria Ferri;

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e s.m.i, concernente norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e seguenti del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 e s.m.i che disciplinano le modalità di svolgimento del concorso per esami per la nomina di magistrato tributario, nonché gli articoli 17 e seguenti che disciplinano il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR) ed in particolare la Misura M1C1-R1.7 "Riforma della giustizia tributaria";

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, e s.m.i, recante disposizioni in materia di giustizia e di processi tributari;

Vista la delibera del Consiglio n. 1260 del 10 ottobre 2023, che ha nominato 23 magistrati tributari ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 31 agosto 2022, n. 130;

Preso atto che uno dei magistrati nominati di cui al punto precedente non ha assunto l'incarico entro il termine di cui all'art. 12 del D.Lgs. 545/92;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge n. 130 del 2022, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere nell'anno 2024 le unità di magistrati non assunte a seguito della conclusione della procedura di interpello di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, aumentate di 68 unità;

Visto l'art. 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n.130 che ha previsto per l'anno 2024, nell'ambito delle facoltà assunzionali di cui al comma 10, una procedura con specifiche modalità in deroga a quella ordinaria di cui agli articoli 4 e ss. del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, volta al reclutamento di 68 unità di magistrati tributari, aumentate delle unità non assunte ai sensi del già richiamato comma 10, primo periodo;

Visto l'art. 24, comma 2, del D.L. 02.03.2024 n. 19, convertito dalla legge 29.04.2024 n. 56, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2024, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze adotti il bando, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 19/2024;

Visto il bando di concorso per esami a n. 146 posti di magistrato tributario, indetto con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Tributaria del 30.05.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale concorsi ed esami n. 46 del 07.06.2024;

Visto l'art. 1, commi 629-633 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha apportato importanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (c.d. riforma "Orlando") recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57", al dichiarato fine di attuare "interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno";

Considerata l'urgenza di offrire una risposta alle effettive esigenze di stabilità dei magistrati in servizio, accreditate dall'ipotesi di una procedura di infrazione della Commissione Europea, la quale ha indotto il legislatore al predetto intervento emergenziale che, modificando l'art. 29 del d. lgs n. 116/2017, ha previsto altresì una procedura valutativa per tutti i magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore della riforma, funzionale alla loro conferma a tempo indeterminato;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 attualmente vigente, che trova applicazione per i magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 (di entrata in vigore del d.lgs. n.116/2017), laddove confermati all'esito delle procedure di valutazione indette, ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 29, d.lgs. n. 116/2017;

Rilevato che la procedura di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 debba qui intendersi richiamata con esclusivo riferimento ai giudici tributari non appartenenti alle magistrature professionali;

Considerato che con il provvedimento di conferma gli stessi vengono ricompresi nel "contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio" e, a tal fine, sono state previste tre distinte procedure valutative, con cadenza annuale secondo l'anzianità maturata nella funzione onoraria;

Considerato che il comma 3 dell'art. 29 del d.lgs. 116/2017 prevede che ai fini della conferma vengono indette tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024 e che riguardano i magistrati onorari in servizio che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano esercitato le funzioni di magistrato onorario per un certo numero di anni come di seguito indicati: oltre 16 anni, tra i 12 e i 16 anni, meno di 12 anni;

Visto il Decreto 19 maggio 2022 del Ministro della Giustizia ("Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato oltre 16 anni di servizio")

Visto il Decreto 8 giugno 2023 del Ministro della Giustizia ("Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio")

Visto il Decreto 15 maggio 2024 del Ministro della Giustizia ("Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di 12 anni di servizio")

Ritenuto che la predetta normativa, adottata dallo Stato italiano su impulso della Commissione Europea per i giudici onorari nella magistratura ordinaria debba costituire esempio per adeguare anche la disciplina della giustizia tributaria;

Ritenuto che la retribuzione attualmente riconosciuta ai giudici tributari non è in grado di assicurarne l'imparzialità e l'indipendenza, richiesta in qualità di giudici naturali dell'Unione;

Ritenuto che la nomina ed il regime disciplinare dei giudici tributari, con un ruolo centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, possa minare l'imparzialità degli organi di giustizia tributaria, data la possibilità dell'Esecutivo di incidere sul rapporto lavorativo degli stessi;

Considerato che la giurisprudenza unionale, ha chiarito come sia necessario che i giudici si trovino al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza, e che le regole applicabili allo statuto dei giudici e all'esercizio della loro funzione di giudice devono, in particolare, consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati, e devono escludere così una mancanza di apparenza di indipendenza o di imparzialità di questi ultimi tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto (Cfr. CGUE, Cause da C-748/19 a C-754/19, par. 69);

Considerato che l'art. 97 della Costituzione impone l'obbligo di accedere ai pubblici uffici tramite pubblico concorso e che tale obbligo va interpretato sistematicamente, alla luce dei principi di buon andamento e parità di trattamento, nonché del canone di ragionevolezza che deve ispirare l'ordinamento;

Ritenuto che la scelta di assoggettare i giudici tributari al regime del pubblico concorso a prescindere dal grado di esperienza già raggiunto da questi ultimi, possa costituire una discriminazione, non conforme alla Carta Costituzionale, sotto un duplice profilo: internamente alla categoria, perché tratta tutti i giudici tributari allo stesso modo, a prescindere dall'anzianità maturata; esternamente, perché in tal modo obbliga il giudice tributario a svolgere il concorso pubblico come qualsiasi altro cittadino che ambisca a ricoprire le funzioni di magistrato tributario, senza valorizzare – come invece sarebbe richiesto dal principio di buon andamento – l'esperienza e la professionalità già maturati;

Ritenuto che tali disparità, seppur con tutti i distinguo del caso, hanno trovato una soluzione legislativa per i giudici onorari della magistratura ordinaria per i quali è stata prevista, in presenza di un congruo periodo di svolgimento della funzione e quindi con valorizzazione delle professionalità acquisite, una modalità di stabilizzazione all'interno della magistratura mediante lo svolgimento di un concorso semplificato a loro dedicato;

Ritenuto opportuno, per tali motivi, invitare il legislatore ad adottare anche per i giudici tributari ex art. 1 bis del D.Lgs. n. 545/1992 una modalità di selezione e conseguente stabilizzazione del tutto simile a quella individuata per i giudici onorari della magistratura ordinaria, lasciando agli stessi la possibilità, in caso di mancato esercizio dell'opzione, di continuare ad esercitare le funzioni di giudice tributario;

DELIBERA

di invitare il legislatore ad adottare anche per i giudici tributari ex art. 1 bis del D.Lgs. n. 545/1992 non appartenenti alle magistrature professionali, una modalità di selezione e conseguente stabilizzazione del tutto simile a quella individuata per i giudici onorari della magistratura ordinaria.

DISPONE

Si comunichi la presente delibera:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri
- Al Ministro dell'economia e delle finanze;
- Al Viceministro dell'economia e delle finanze.

LA PRESIDENTE

Firmatario1